

DELIBERA N. 229/12/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO DIFFUSO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "IRIS") PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 3.1. DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 2 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (N° Proc. 2395/SM)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 29 febbraio 2012, n. 22/12/DICAM/N°PROC.2395/SM, notificato in data 15 marzo 2012, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la

radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Iris*” la violazione del paragrafo 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il film “*Wallander – Gioco perverso*”, in data 19 luglio 2011 a partire dalle ore 17:30 alle 19:14, recante contenuti nocivi ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative in data 3 aprile 2012 (pervenue all’Autorità con nota prot. n. 0016010 del 4 aprile 2012), così come precisate in sede di audizione svolta in data 24 maggio 2012 nel corso della quale i legali rappresentanti della società R.T.I. S.p.A hanno depositato agli atti ulteriori note difensive, con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-L’Autorità con le delibere n. 181/11/CSP e n. 6/12/CSP ha archiviato dei procedimenti a carico di *Iris* stabilendo che nel caso di trasmissioni in fascia oraria protetta e terminate successivamente (come nei casi di specie) occorre tener conto delle specifiche sequenze andate in onda in ogni fascia oraria e che nella valutazione delle sequenze occorre tener conto del numero delle scene potenzialmente problematiche e alla loro funzionalizzazione allo svolgimento narrativo dell’opera. Sulla base di questi criteri può essere esclusa la violazione contestata nel caso in esame. Il film per la TV oggetto del procedimento è un “giallo d’autore” ed è parte di una serie che narra le indagini del commissario di polizia Kurt Wallander, creato dallo scrittore Henning Mankell. Wallander è un detective “vecchio stile”, che si affida alla logica ed all’analisi della psicologia dei soggetti che via via incontra nel corso delle indagini. L’episodio oggetto di contestazione riguarda l’indagine, condotta dal commissario Wallander, alla ricerca di un assassino che, animato da propositi di vendetta, semina volutamente indizi, con l’intenzione di sfidare il commissario e la sua squadra. Soltanto la logica e l’esame approfondito degli indizi consentono, infine, al commissario, di scoprire il colpevole. Le inquadrature contestate debbono essere esaminate alla luce di queste premesse, in modo coerente con l’approccio adottato dall’Autorità. In quest’ottica, va rilevato, innanzitutto, che tali inquadrature non sono particolarmente impressionanti, né, a maggior ragione, idonee a cagionare pregiudizio allo sviluppo fisico di eventuali minori. Così è per l’inquadratura che riguarda un cadavere di donna: il cadavere viene mostrato per pochi secondi di spalle, e con una sola, fugacissima inquadratura del volto. Allo stesso modo, le immagini del ritrovamento di un cadavere immerso in uno stagno durano pochi secondi, e si risolvono in una rapida inquadratura del viso, leggermente celato dai capelli, mossi dall’ondeggiare delle acque; la raffigurazione della testa separata dal corpo dura, anch’essa, pochissimi secondi ed è limitata a quanto strettamente necessario per far comprendere allo spettatore che era avvenuta una decapitazione. Soprattutto, ancora seguendo lo schema di analisi adottato dall’Autorità nelle due delibere citate, le inquadrature contestate, ridotte nel numero e nella durata, sono strettamente funzionali allo svolgimento narrativo dell’opera, incentrata non certo sull’esibizione di violenza, ma sul lavoro deduttivo del detective e sull’approfondimento degli aspetti psicologici della sfida lanciata dall’assassino, secondo uno schema di gara di logica tra assassino-

detective; infatti le scene contestate sono da collocarsi nel percorso di indizi anche fuorvianti che il colpevole dissemina per sfidare il detective;

-difettano ambedue i presupposti per l'applicazione dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 177/05, rappresentati dall'idoneità lesiva per i minori del contenuto, e dall'effettiva (e non meramente teorica) possibilità che i minori possano normalmente seguire il programma. Circa quest'ultimo punto, in considerazione: sia dei sistemi di parental control disponibili sulla piattaforma digitale terrestre, sia della programmazione alternativa dedicata in modo specifico ai minori, e comunque loro adeguata, e nell'ambito dell'offerta RTI, e nel complesso dell'offerta televisiva, sia delle caratteristiche della programmazione del canale "Iris", dedicato agli amanti del cinema d'autore e comunque non destinato ai minori e per loro privo di qualsiasi interesse può escludersi, in modo ragionevole, che minori possano aver seguito il film TV oggetto del procedimento. Applicando il criterio di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 177/05, come modificato, dovrebbe giungersi alla conclusione dell'insussistenza di qualsiasi concreto pericolo di pregiudizio per i minori, che non possono aver normalmente seguito il programma. Il provvedimento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione da cui ha preso avvio il presente procedimento non contiene argomenti idonei a condurre ad opposta valutazione; si tratta, infatti, di una decisione assertiva, priva di concreta motivazione anche alla luce delle controdeduzioni formulate dall'esponente, e basata sulla mera constatazione della trasmissione del film TV in "fascia protetta";

-con la delibera citata n. 6/12/CSP citata riguardante alla messa in onda su Iris del film "Mulholland Drive" privo di segnalazione iconografica e con inizio in fascia protetta, l'Autorità ha richiamato l'editore ad una più scrupolosa osservanza delle disposizioni a tutela dei minori, anche con riferimento all'utilizzo del sistema di segnalazione. I fatti oggetto del presente procedimento sono di gran lunga anteriori alla citata delibera; successivamente alla notifica di questa, l'emittente ha provveduto ad adeguare la propria programmazione, sia mediante una più accorta selezione delle parti di opere da trasmettere in fascia "protetta", sia attraverso l'uso delle segnalazioni iconografiche. L'adeguamento della programmazione dell'emittente all'esortazione dell'Autorità esclude che sussistano, ad oggi, ulteriori esigenze di maggiore protezione dei minori rispetto alla programmazione di "Iris", tali da rendere necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti conformativi o sanzionatori;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

-il fatto che l'episodio contestato sia stato trasmesso sulla piattaforma digitale terrestre e nello specifico su "Iris", canale tematico la cui programmazione non è destinata ai minori e che allo stato si possa rilevare un'ampia offerta di canali destinati ai minori non escludono in sé che i minori possano assistere in linea teorica a programmi mandati in onda, in chiaro, specie a partire dalla fascia oraria c.d. protetta, fascia oraria nella quale si presume che il minore sia da solo di fronte allo schermo televisivo; per pubblico di riferimento, che possa aver assistito al film, non può

intendersi solo e esclusivamente quello costituito dal supposto target dell'emittente, ma anche da minori che in quella fascia oraria ("protetta" e marginalmente di "televisione per tutti") ben potevano far parte di detto pubblico;

-con delibera n. 181/11/CSP, citata dalla parte, l'Autorità ha archiviato la messa in onda di film in quanto ha ritenuto *"l'adozione del sistema iconografico - bollino rosso - inteso a segnalare che la visione del programma è inadatta ad un pubblico di minori, compatibile con gli specifici contenuti analizzati e misura sufficiente a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto della fascia oraria di trasmissione (c.d. di televisione per tutti), comunque al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, e che le scene contestate appaiono funzionali all'intreccio narrativo"*; con la delibera n. 6/12/CSP, citata dalla parte, l'Autorità ha archiviato la messa in onda di film in quanto *"anche se il film ha inizio in fascia oraria protetta, la maggior parte del film è stato trasmesso in fascia oraria c.d. di televisione per tutti ed anche le scene ritenute più critiche sono state mandate in onda in quest'ultima fascia oraria; i contenuti di tali scene appaiono compatibili con i relativi orari di messa in onda, al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, tenuto altresì conto che le stesse appaiono giustificate dal contesto diegetico e che non contengono rappresentazioni gratuite di sesso e di violenza caratterizzate da particolare e morbosa attenzione ai particolari"*. Il caso di specie riguarda film mandato in onda a partire dalle ore 17:30; né all'inizio, né nel corso del film né dopo ogni interruzione pubblicitaria compaiono avvisi o sistemi iconografici di segnaletica. Il programma contiene ripetute scene impressionanti e di violenza quali quelle ritraenti cadavere di donna appeso per i piedi, testa mozzata in un fiume e corpo senza testa, scene crudamente realistiche di particolare impatto emotivo assolutamente ingiustificate tenuto peraltro conto del mancato utilizzo di sistemi iconografici di segnaletica e dell'orario di messa in onda, in piena fascia oraria protetta (fascia che va dalle ore 16 alle ore 19); a questo proposito si precisa che gran parte del film è stato effettivamente mandato in onda in fascia oraria protetta (il film inizia alle ore 17:30 e termina alle ore 19:14) all'interno della quale, sulla base dell'ipotesi che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto, ai sensi del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, così come recepito dall'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le imprese televisive, si impegnano a dedicare un controllo particolare su quanto trasmesso; inoltre la trasmissione del programma oggetto di contestazione è avvenuta in chiaro e non è equiparabile a quelle trasmissioni ad accesso condizionato (regolamentate dalla delibera n. 220/11/CSP citata dalla stessa emittente) caratterizzate da sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio è protetto da preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore e che offrono la possibilità di adottare misure tecnologiche idonee a escludere l'accesso dei minori a determinati programmi previamente classificati;

-la constatazione che i fatti oggetto del presente procedimento siano anteriori alla delibera n. 6/12/CSP con la quale l'Autorità ha, tra l'altro, richiamato l'emittente ad una più scrupolosa osservanza delle disposizioni a tutela dei minori e che l'emittente

dichiari di aver provveduto ad adeguare la propria programmazione, sia mediante una più accorta selezione delle parti di opere da trasmettere in fascia “protetta”, sia attraverso l’uso delle segnalazioni iconografiche a seguito del richiamo dell’Autorità, non esclude l’apertura di procedimenti e l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità anche per violazioni precedenti all’approvazione della delibera n. 6/12/CSP. L’Autorità è infatti chiamata a vigilare sul rispetto delle norme vigenti poste a tutela dei minori che l’emittente ha sempre e comunque il dovere di osservare scrupolosamente;

-l’articolo 34 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere identificati, all’inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo. In altri termini si può ritenere che l’offerta di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni sia condizionata dall’ora di trasmissione o, in alternativa, dall’adozione delle misure che assicurano l’esclusione dell’accesso a bambini e adolescenti. Il paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, impegna inoltre le Imprese televisive a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi. Nella specifica circostanza, sia la scelta dell’ora di trasmissione (c.d. fascia oraria protetta e, solo marginalmente, fascia oraria di televisione per tutti), sia i blandi accorgimenti tecnici adottati dall’emittente non possono ritenersi misure idonee a escludere normalmente l’accesso dei minori al programma oggetto di contestazione che, anzi, è andato in gran parte in onda nella fascia “protetta” di programmazione;

RITENUTO che il film analizzato, per i contenuti rilevati e alla luce dell’orario di messa in onda (fascia oraria protetta e, marginalmente, fascia oraria di televisione per tutti), risulta non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00, ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi minima, tenuto conto della tematicità del canale, non dedicato ad un pubblico di minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha adottato idonee misure volte ad escludere che i minorenni che si siano trovati nell'area di diffusione abbiano assistito normalmente al programma trasmesso, anche se va comunque tenuto conto della tematicità del canale, non dedicato ad un pubblico di minori

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.I. S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto deve dotarsi di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Iris"* di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione del paragrafo 3.1. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 229/12/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento *"Delibera n. 229/12/CSP"*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci